

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 17 gennaio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 1.

Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica pag. 2

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 2.

Norme in materia di consorzi fidi pag. 6



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 1.

Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad introdurre nell'ordinamento regionale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale della Regione siciliana e dalle relative norme di attuazione, misure in materia di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa relativa ai costi della politica e dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Trattamento economico dei deputati regionali e dei componenti della Giunta regionale

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, si applicano nei limiti dell'importo di 11.100 euro lordi mensili.

2. Si procede all'adeguamento dell'importo di indennità e diaria spettante ai deputati regionali secondo la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

3. Con apposita disciplina adottata dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, sono individuate le cariche interne alle quali attribuire un'indennità di funzione e sono determinati i relativi importi nel limite massimo di 2.700 euro lordi mensili.

4. L'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, è sostituito dal seguente:

'Art. 1. - *Indennità mensile spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali.* - 1. Al Presidente della Regione è attribuita un'indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Ai deputati regionali che siano nominati Assessori regionali è attribuita un'indennità aggiuntiva per la carica di assessore pari all'indennità di funzione spettante al Presidente di Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Agli Assessori regionali che non siano deputati regionali è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.'

Art. 3.

Gratuità della partecipazione dei deputati regionali e dei componenti del Governo in organismi. Indennità di missione per i componenti del Governo

1. La partecipazione in commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di assessore regionale, di deputato regionale, non può prevedere, in favore dei medesimi soggetti,

la corresponsione di gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente "Art. 2 - *Rimborsi ed indennità* - 1. Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, al Presidente e agli Assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana."

Art. 4.

Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei deputati e degli assessori regionali

1. Alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole 'le quote di partecipazione a società', sono inserite le seguenti: 'la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie';

b) all'articolo 1 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: '2 bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo';

c) all'articolo 8, primo comma, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente punto: '5 bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.';

d) all'articolo 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: '1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.';

e) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: 'Art. 8 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo.'

Art. 5.

Sanzioni a carico dei deputati e degli assessori per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari

1. In caso di assenza ingiustificata dei deputati alle sedute dell'Aula o delle commissioni parlamentari, agli stessi è applicata una sanzione commisurata all'importo dell'indennità spettante. La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono disciplinate dai competenti organi dell'Assemblea regionale siciliana secondo le norme del proprio Regolamento interno.

2. In caso di assenza ingiustificata da parte degli Assessori regionali alle sedute dell'Assemblea regionale siciliana o delle commissioni parlamentari, alle quali deb-

bano partecipare in rappresentanza del Governo, in ragione della specifica delega della quale sono titolari, si applica nei loro confronti la disciplina di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma la Presidenza della Regione adotta i conseguenti provvedimenti.

Art. 6.

Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese di funzionamento

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assicura agli stessi:

a) un contributo complessivo annuo, al netto delle spese per il personale, da destinare alle spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, riconducibili agli scopi istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nell'importo massimo ottenuto dalla somma tra l'importo di euro cinquemila moltiplicato per il numero dei deputati regionali, e l'importo di euro 0,05 moltiplicato per la popolazione residente nella Regione rilevata in base all'ultimo censimento ufficiale. L'importo complessivo del contributo è ripartito tra i gruppi parlamentari in ragione del numero dei loro componenti;

b) una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto che sia adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei Gruppi stessi.

2. È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici.

Art. 7.

Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale

1. Fatti salvi per la legislatura in corso i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun gruppo un contributo per le spese del personale utilizzato, in misura comunque non superiore all'importo determinato moltiplicando il numero dei deputati componenti del gruppo per il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente.

Art. 8.

Norma transitoria. Garanzia dei contratti in essere

1. Per la parte residua della legislatura in corso, la garanzia dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque assicurata nel rispetto delle previsioni e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e della relativa spesa autorizzata nell'ambito delle corrispondenti previsioni dei capitoli I e VI del bilancio interno della Assemblea regionale siciliana.

Art. 9.

Rendiconto delle spese dei Gruppi parlamentari

1. La Regione adegua il proprio ordinamento alle previsioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di modalità di adozione e redazione dei rendiconti delle spese dei Gruppi parlamentari, controllo della Corte dei conti, applicando il relativo sistema sanzionatorio.

2. A tal fine, nel rispetto dei principi recati dalla citata disciplina, l'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno, adotta le disposizioni necessarie per consentirne l'applicazione a decorrere dai rendiconti riferiti all'esercizio finanziario 2013.

Art. 10.

Soppressione dell'assegno di solidarietà ed istituzione dell'assegno di fine mandato

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con effetto dall'1 gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati regionali nel rispetto del modello di virtuosità individuato dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà prevedere in particolare:

a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilità lorda per anno di mandato;

b) che l'assegno di fine mandato non possa essere erogato per più di dieci anni di mandato anche non consecutivi, computati a decorrere dall'1 gennaio 2014;

c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennità mensile lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento.

3. Con le modalità di cui al comma 1 è disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarietà erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate le modalità e i termini per la liquidazione degli importi maturati.

Art. 11.

Sistema previdenziale dei deputati regionali

1. Ai deputati regionali continua ad applicarsi il trattamento previdenziale vigente basato sul sistema contributivo, adottato dall'Assemblea regionale siciliana secondo le disposizioni del Regolamento interno.

2. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le disposizioni del Regolamento interno, disciplina i casi di esclusione o sospensione dall'erogazione dei vitalizi, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per il periodo corrispondente alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici e fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 12.

Contenimento della spesa di funzionamento e per il personale dell'Assemblea

1. Nel rispetto del principio statutario di autonomia, l'Assemblea regionale siciliana concorre al contenimento della spesa adottando, secondo le norme del proprio regolamento, i provvedimenti idonei a:

a) realizzare una riduzione, rispetto ai corrispondenti importi del proprio bilancio di previsione per l'anno 2013, della spesa complessiva destinata al proprio fun-

zionamento, al personale ed all'utilizzazione di soggetti esterni che a vario titolo prestino servizio per l'Assemblea regionale siciliana o per i suoi organi, in misura complessiva non inferiore al 10 per cento nel triennio 2014, 2015 e 2016;

b) introdurre misure di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione interna, anche mediante la riduzione della pianta organica del personale dipendente, che consentano di realizzare un ulteriore contenimento strutturale del proprio fabbisogno finanziario;

c) prevedere adeguati strumenti di controllo interno della spesa attraverso il potenziamento delle procedure interne.

Art. 13.

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 2014.

CROCETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, recante "Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana." così dispone:

«L'indennità spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella misura pari a quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Le disposizioni della predetta legge si applicano ai deputati regionali con le modifiche di cui all'articolo seguente.».

Note all'art. 2, comma 4, e all'art. 3, comma 2:

La legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, recante, "Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 febbraio 1956, n. 7.

Nota all'art. 4, comma 1, lettera a), e lettera b):

L'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati della Assemblea regionale siciliana sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, *la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie*; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie della dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

2 bis. *Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo».*

Nota all'art. 4, comma 1, lettere c) e d):

L'articolo 8 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 12 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Regione o alla Giunta regionale o agli Assessori regionale;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o enti pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizioni che queste superino la somma annua di L. 500 milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome della Regione;

5) ai presidenti e ai direttori generali delle aziende speciali municipali, provinciali e consorzi, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli altri organi ed aziende dei comuni e delle province.».

5 bis) *ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5.*

1 bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo.».*

Nota all'art. 9, comma 1:

I commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni - In vigore dal 31 ottobre 2013.* - 9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al pre-

sidente della regione per il successivo inoltrare al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

Nota all'art. 11, comma 2:

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012." così dispone:

«Art. 2 - *Riduzione dei costi della politica nelle regioni - In vigore dal 28 giugno 2013.* - 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di

governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 492

«Disposizioni per l'adeguamento ai principi stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 174 del 2012».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Cappello, Turano, Fontana il 9 luglio 2013.

D.D.L. n. 410

«Controllo della spesa politica».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cirone il 16 maggio 2013.

D.D.L. n. 367

«Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e rideterminazione del trattamento indennitario spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Lombardo il 12 aprile 2013.

D.D.L. n. 97

«Norma di modifica all'articolo 1 sulla indennità e diaria spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana di cui alla legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cancelleri, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Troisi, Zafarana, Venturino, Di Pasquale il 2 gennaio 2012.

D.D.L. n. 46

«Abrogazione dell'art. 1 della legge regionale del 30 dicembre 1965, n. 44».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cancelleri, Falcone, Pogliese, Caputo, Vinciullo, Zafarana, Venturino, Di Pasquale il 13 dicembre 2012.

D.D.L. nn. 14 - 46

«Abrogazione dell'art. 1 della legge regionale del 30 dicembre 1965, n. 44».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Musumeci il 13 dicembre 2012.

D.D.L. n. 13

«Riduzione dell'indennità di carica dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musumeci, Ioppolo, Ruggirello, Currenti il 13 dicembre 2012.

Trasmessi alla Commissione il 24 giugno 2013.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 4 del 9 luglio 2013; n. 5 dell'11 luglio 2013; n. 11 del 25 luglio 2013; n. 12 del 30 luglio 2013; n. 13 del 6 agosto 2013; n. 14 del 7 agosto 2013; n. 15 dell'11 settembre 2013; n. 16 del 12 settembre 2013; n. 17 del 17 settembre 2013 e n. 19 del 2 ottobre 2013.

Abbinati dalla Commissione nella seduta n. 5 dell'11 luglio 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 19 del 2 ottobre 2013.

Relatore: Savona

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 104 del 4 dicembre 2013, n. 106 dell'11 dicembre 2013 e n. 109 del 18 dicembre 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013.

(2013.52.3123)083

LEGGE 4 gennaio 2014, n. 2.

Norme in materia di consorzi fidi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.
Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi
sulle operazioni creditizie garantite dai confidi*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

'1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al

comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.'

2. Il comma 1 quater dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

'1 quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.'

Art. 2.

*Norma transitoria sull'applicazione dell'articolo 3,
comma 5 ter, della legge regionale n. 11/2005*

1. Il limite massimo del punteggio di cui al comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, per il biennio 2013-2014, è fissato in 18.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2005 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 gennaio 2014.

CROCETTA
VANCHERI

Assessore regionale per le attività produttive

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

L'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

«Art. 11 - *Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi.* - 1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che - nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso - la base di calcolo non può essere supe-

riore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato. Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca. Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine.

1 bis. Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall'1 gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confido sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5.

1-ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

1 quater. Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il

beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge.

2-bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

2-ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro.».

Nota all'art. 2, commi 1 e 2:

Il comma 5 ter dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi." così dispone:

«5-ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.

Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti
Numero dipendenti confidi	> 6	4	6-5	3	4-3	2	2-1	1
Numero operazioni garantite	> 400	4	400-201	3	200-101	2	100-50	1
Numero di imprese associate	> = 500	4	499-201	3	200-100	2	99-50	1
Anni di operatività	> 15	4	14-10	3	9-5	2	< 5	1
Importo garanzie controgarantite/importo garanzie concesse	> 50%	4	> 30%	3	> 20%	2	> = 5%	1
Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/lungo termine	> = 50%	4	> = 45%	3	> 40%	2	> = 35%	1
Ammontare garanzie concesse meuro	> = 20	4	> = 15	3	> = 12,5	2	> = 10	1
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all'ultimo esercizio finanziario	0	4	< = 1%	3	< = 1,2%	2	< = 1,4%	1
		Si				No		
Iscrizione ex art. 107 T.U.B.		10				0		
Ambito operativo interprovinciale		2				0		
Intersettorialità operativo		2				0		

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 566

«Norme a sostegno dei confidi».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Marziano, Alongi, Arancio, Barbagallo, Cancellieri, Coltraro, Dipasquale, Germanà, Gianni, Lentini, Lombardo, Mangiacavallo, Nicotra, Ruggirello, Sammartino.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 77 dell'8 ottobre, n. 79 del 9 ottobre, n. 80 del 16 ottobre, n. 86 del 23 ottobre e n. 89 del 5 novembre 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 5 novembre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 95 del 20 novembre 2013.

Relatore: Marziano Bruno.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 104 del 4 dicembre 2013, n. 107 del 12 dicembre 2013 e n. 109 del 18 dicembre 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013.

(2013.52.3122)039

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armano Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Fefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, datiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

